

STATUTO
della
"CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
Ascom Forlì e Circondario"

Denominazione ed Identità

1. E' costituita fra gli operatori di Forlì e Circondario, una libera Associazione denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", che è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" si impegna altresì ad accettare:
 - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Emilia Romagna";
 - il pagamento della propria quota associativa relativa al territorio forlivese al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" con riferimento al territorio provinciale.
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. "Confcommercio - Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" ha sede in Forlì, ed estende la sua attività nel Circondario che comprende i Comuni di: Forlì, Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Meldola, Predappio, Rocca S. Casciano, Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e S. Bene detto, Premilcuore, S. Sofia, Tredozio, ed in quegli altri che potranno entrare a far parte dell'Associazione in futuro.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza territoriale/circondariale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nel Territorio/Circondario forlivese, che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” ha sede in Forlì ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l’uropeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione; rappresenta e tutela gli interessi dei propri associati esclusivamente nel territorio/circondario di propria competenza come indicato nell’articolo 2 comma 1 del presente statuto.
Rappresenta “Confcommercio-Imprese per l’Italia” nei rapporti con le amministrazioni, Enti ed istituzioni comunali e circoscrizionali nel medesimo territorio/circondario;
- b) tutela e rappresenta a livello territoriale/circondariale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Forlì e Circondario” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo territoriale/circondariale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-territoriali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d’intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento delle proprie articolazioni organizzative;

h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da “Confcommercio- Imprese per l’Italia”; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale competente per il territorio forlivese del settore o della categoria interessata;

i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a per seguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali o Interprovinciali o Territoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Emilia Romagna Unione Regionale;

k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con quello regionale Emilia Romagna e confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel Territorio/Circondario di Forlì, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall’attività per li miti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio/circondario forlivese.

2. Ai fini dell’attuazione degli scopi e delle funzioni di cui al l’art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all’atto dell’adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria competenti per il territorio/circondario forlivese eventualmente costituiti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, o ad essa aderenti. Le suddette strutture - i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio - tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d’intesa con “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”.

3. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, “Confcommercio- Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l’unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.

4. Qualora a carico dei livelli organizzativi del territorio di competenza, orizzontali e verticali, previsti nei precedenti commi 2 e 3, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” può nominare un Commissario presso l’Organizzazione interessata.

Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi statuari del livello territoriale interessato.

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Forlì e Circondario” , nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi regionali e confederali ove applicabili.

6. Ciascun socio, che entra a far parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad

avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto regionale e confederale ove applicabili.

7. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

8. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo territoriale/circondariale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

9. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto regionale e confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Confcommercio-Imprese per l’Italia Forlì e Circondario” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

12. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” e la Confederazione - Imprese per l’Italia Unione Regionale Emilia Romagna potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Regionale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Confcommercio-Imprese per l’Italia Forlì e Circondario” e gli altri livelli del Sistema confederale regionale interessati.

Art. 7

Ammissione - Modalità di pagamento - Rinnovo e recesso

1. La domanda di ammissione a socio deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto con tutti gli effetti di cui al l’art. 6 e l’impegno di associazione per due anni solari compreso quello di iscrizione.

Sull’ammissione dei soci delibera la Giunta. Se entro trenta giorni dalla domanda di ammissione la Giunta non esprime alcun parere la domanda si considera accolta.

Contro la eventuale delibera di rigetto, che deve essere in ogni caso motivata, è consentito ricorso da parte del richiedente al Collegio dei Probiviri, entro un mese dalla relativa comunicazione.

Entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda di ammissione il socio deve versare il contributo annuale.

2. Per gli anni successivi il contributo associativo annuale deve essere versato entro tre mesi (31 marzo) dall’inizio dell’anno solare in corso.

3. Il Socio che voglia recedere dall’Associazione deve presentare le proprie dimissioni per lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza dell’anno solare, altrimenti l’associazione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno solare.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio - Preclusioni

1. La qualità di socio si perde:

- a) per cessazione dell’attività esercitata;
- b) per recesso validamente presentate ai sensi dell’articolo precedente;
- c) per condanna penale passata in giudicato;
- d) per gravi scorrettezze nell’esercizio della propria attività;
- e) per morosità;
- f) per espulsione deliberata dal Consiglio ai sensi dell’art. 9.

2. Il Socio radiato ha diritto di proporre ricorso alla Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione.
3. Il Consiglio Direttivo, su richiesta degli interessati, può concedere ai soci che abbiano cessato la propria attività, la qualifica di socio onorario, tenuti presenti i trascorsi professionali ed i requisiti personali e morali dei richiedenti.
4. I soci onorari avranno libero accesso ai locali dell'associazione e potranno contribuire alla vita dell'associazione dando ed ottenendo consigli e consulenze.
I soci onorari non potranno esercitare l'elettorato attivo e passivo nell'ambito degli organi dell'associazione, assemblee, Consiglio Direttivo, Giunta.
5. I Soci possono esercitare i diritti sociali solo se sono in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9 Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10 Enti ed Organismi collegati

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio, possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione territoriale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio di competenza, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n.152.

Art. 11 Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 45° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi territoriali.

Art. 12 Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi territoriali.

Art. 13

"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Emilia Romagna Unione Regionale e Conferenza di Sistema Regionale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Emilia Romagna Unione Regionale, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" adotta, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, l'istituto della Conferenza di Sistema Regionale, previsto all'art. 11, comma 8, dello Statuto confederale. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", attraverso deliberazione del Consiglio, e dalle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali, Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l'organizzazione regionale e ratificato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" può, mediante delibera del Consiglio ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale ulteriori funzioni, come previsto al l'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative ad ulteriori funzioni delegate od assegnate da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Forlì e Circondario" a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Emilia Romagna Unione Regionale devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.

Art. 14

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo territoriale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di quello regionale e confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello regionale e confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico

confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione del l'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto da quello regionale e confederale. La decadenza è di chiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" sono eletti a scrutinio segreto e possono delegare ad altri le proprie funzioni.

Art. 15 Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, è in compatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.

3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario".

Art. 16 Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 17 Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 18 Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Giunta;

- il Revisore Unico;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 19

Assemblea: composizione

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con i pagamenti.
Essa può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 20

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea ordinaria nella sua adunanza annuale:

- a) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo del l'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Revisore Unico -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo - inoltrando lo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- c) discute ed approva la relazione del Comitato di Presidenza, sull'attività svolta nell'anno precedente;
- d) procede alla nomina del Revisore Unico, scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali;
- e) procede alla nomina del Collegio dei Proviviri, composto di cinque Soci che abbiano una anzianità di appartenenza all'Associazione di almeno cinque anni e che non ricoprano alcuna carica nel Consiglio Direttivo o nella Giunta;
- f) delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti non posti all'Ordine del giorno.

2. I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria, la forma della votazione e le norme per le operazioni di votazione sono quelle previste per l'Assemblea ordinaria.

3. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare in ordine alle modificazioni dello statuto, alla modifica dei relativi regolamenti attuativi, ed è inoltre competente per la delibera dell'eventuale scioglimento del l'Associazione.

Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dal l'Assemblea con una maggioranza del 60% dei suoi componenti e che rappresenti il 60% dei voti complessivi. La convocazione del l'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti del l'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

Art. 21

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, previa delibera in tal senso del Consiglio e/o della Giunta.

L'assemblea può inoltre essere convocata su richiesta degli associati secondo le modalità previste dall'art. 20 comma 2 del Codice civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il primo semestre mediante lettera da spedirsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o in alternativa tramite avviso da pubblicarsi sul Resto del Carlino oppure altro quotidiano locale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, nonché la comunicazione del luogo dove sono presenti a disposizione dei Soci gli atti da porre in discussione.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio e/o dalla Giunta.

2. L'Assemblea dei Soci elegge un proprio Presidente, un Segretario dell'Assemblea e due scrutatori. Il Presidente ha facoltà di far intervenire un Notaio il quale, assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata al meno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

I Soci hanno facoltà di delegare un altro socio che li rappresenti in assemblea.

La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione e deve essere conservata agli atti.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro iscritto, oltre sé medesimo.

L'Assemblea in via preliminare, stabilirà il sistema di votazione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

Art. 22

Consiglio Direttivo: composizione, convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle categorie di cui all'art. 6 la cui attività sia espletata nell'area territoriale descritta all'art. 2 e dai rappresentanti delle Delegazioni Comunali e/o intercomunali, qualora eletti.

2. E' convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Revisore Unico. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione. In caso di inerzia dovuta a qualunque ragione da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Revisore Unico.

In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea delle singole categorie di cui all'art. 6, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

3. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio. Ogni membro ha diritto ad un voto ed è ammessa la facoltà di delega. Ogni Consigliere può portare al massimo una delega, con eccezione del Presidente al quale non è concessa la possibilità né di conferire delega né di essere delegato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per la votazione le schede bianche, non leggibili e nulle, non vengono computate ad ogni effetto.

Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale del Consiglio è sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Fungerà da Segretario il Direttore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", in sua assenza, un Funzionario della stessa.

Art. 23

Consiglio direttivo: competenze

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle questioni più importanti ed urgenti che interessano in generale le categorie aderenti all'Associazione e l'andamento dell'Associazione stessa;
- b) stabilire annualmente l'ammontare dei contributi associativi;
- c) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo;
- d) presentare all'Assemblea generale il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Revisore Unico entro e non oltre il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- e) eleggere la Giunta composta da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, indicando fra essi il Presidente e due Vice-Presidenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", tra i quali il Vicepresidente Vicario.

Art. 24

Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario", che in caso di assenza può essere sostituito da uno dei due Vice Presidenti, rappresenta "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni.

Ad esso spetta dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e così pure la firma di tutta la corrispondenza e di ogni atto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario".

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche per ciò che attiene alla capacità di stare in giudizio.

Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo.

2. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 25 Giunta

1. La Giunta esercita gli ordinari poteri direttivi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”. Ad essa spettano in particolare:

a) la nomina del Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, il quale ha la responsabilità dell’andamento degli uffici e dei servizi e della disciplina del personale di fronte alla Giunta stessa e partecipa ai lavori della Giunta in qualità di Segretario verbalizzante.

b) l’assunzione e il licenziamento del personale, il cui trattamento giuridico, economico e di quiescenza sarà stabilito da un apposito regolamento predisposto dalla Giunta stessa e da sottoporsi poi all’approvazione del Consiglio Direttivo.

c) assumere impegni finanziari e richieste di fidi bancari che si renda necessari per le normali occorrenze di cassa di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario”, nei limiti previamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

2. La Giunta potrà essere convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” o su richiesta di almeno quattro membri della Giunta. La Giunta è presieduta dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti.

3. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità sarà approvata la proposta per tante l’adesione del Presidente della riunione, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” e la Giunta possono, di volta in volta, chiamare a partecipare alla riunione della Giunta, membri del Consiglio Direttivo con funzioni consultive o altri esperti la cui presenza venga ritenuta utile.

4. Eventuali impegni di carattere straordinario dovranno essere previamente approvati dal Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza eccezionale e previa delega, il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta le proprie funzioni, anche stabilendone limiti e modalità di esercizio.

5. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio Direttivo utile.

Art. 26 Revisore Unico

1. Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea generale. Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali, secondo il disposto della legge n. 39 del 27 gennaio 2010.

2. La carica di Revisore Unico è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di Confcommercio-Imprese per l’Italia Unione Regionale Emilia Romagna e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

3. Ad esso compete il controllo dell’Amministrazione e dei Bilanci e la compilazione di una relazione annuale da presentarsi all’Assemblea generale.

4. Al Revisore Unico si applicano le norme del l’art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. Al Revisore Unico spetta inoltre la funzione di controllo contabile.

5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta, contenente l’ordine del giorno, deve essere rimesso anche al Revisore Unico, il quale interviene alle relative riunioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 c.c. primo comma.

Art. 27 Collegio dei Proviviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Ascom Forlì e Circondario” è assicurato dal Collegio dei Proviviri.

2. I Proviviri sono eletti dall’Assemblea generale, in numero di tre membri effettivi e due supplenti e designano nel loro seno il Presidente.

3. Ad essi compete l'esame dei ricorsi presentati dai Soci avverso le decisioni della Giunta a norma del presente Statuto, nonché di tutte le questioni che la Giunta ed il Consiglio Direttivo riterranno di sottoporre al loro giudizio.

I Probiviri fungono da arbitri amichevoli compositori nelle eventuali controversie che dovessero sorgere fra "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" ed i Soci.

4. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, non che con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

5. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

6. Nel caso in cui un Probiviro ed il suo supplente vengano a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla loro sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "Confcommercio- Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 28

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" e/o tra gli stessi soci, sono devolute ad un arbitro nominato da un organo esterno scelto di comune accordo tra le parti ed, in caso di disaccordo, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

2. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 29

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario";
- ogni bene lasciato in eredità o legato;
- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario";
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Forlì e Circondario" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capi tali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 30

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31

Scioglimento

1. Lo scioglimento potrà avvenire per volontà dei Soci.

Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti del l'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e dovrà disporre la destinazione del patrimonio sociale.

3. Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve esse de voluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale, dello Statuto di Confcommercio- Imprese per l'Italia Unione Regionale Emilia Romagna e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

Art. 33

Disposizioni transitorie

Confcommercio-Imprese per l'Italia Ascom Forlì e Circondario si riserva di adeguare il presente Statuto in caso di incompatibilità o mera opportunità che dovessero emergere dal confronto con il Codice Etico e lo Statuto della Confederazione e di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Emilia Romagna, nonchè a seguito di delibere degli organi associativi della Confederazione e di Confcommercio-Imprese per l'Italia Unione Regionale Emilia Romagna.